

**PROVINCIA DI TRENTO
COMUNE DI NOMI**



PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE N. 2 - 2019

ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO E NORMATIVO

Art. 39 L.P. 4 agosto 2015 n. 15

**VERIFICA DELL'ASSOGGETTABILITÀ
ALLA PROCEDURA DI
RENDICONTAZIONE URBANISTICA**

INTEGRATA PER ADEGUAMENTO ALLE NOTE
DEL SERVIZIO URBANISTICA DI DATA 21.08.2020 e 23.12.2020

Prima adozione – Delibera del Consiglio Comunale n. 31 di data 29.10.2019

Adozione Definitiva – Delibera del Consiglio Comunale n. 9 di data 26.04.2020

LUCA ECCELI - ARCHITETTO – Via Tartarotti, 24 – 38068 Rovereto (Tn)
Tel 0464 480 157 – Mob. 333 8118869
Email / lucaeccheliarchitetto@gmail.com - PEC / luca.eccheli@archiworldpec.it

SOMMARIO

VERIFICA DELL'ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE URBANISTICA DELLA VARIANTE AL PRG.....	3
Inquadramento normativo.....	4
Verifica delle condizioni che impongono la redazione della rendicontazione urbanistica (Rapporto Ambientale) ai sensi del art. 3 comma 1 del D.P.G.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/leg.	5
Determinazione dei possibili effetti significativi in relazione alle caratteristiche del piano o programma e delle caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate (Allegato II DPGP 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg).....	7
Valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche”	8
Verifica del grado di coerenza della variante al PRG N. 2 - 2019 con il quadro delineato dal PRG vigente.....	9
Verifica del rispetto degli standard urbanistici D.M. 1444/68.....	10
Verifica del grado di coerenza della variante al PRG con il quadro delineato dalla pianificazione di grado sovraordinato (PUP SISTEMA STRUTTURALE E RETI ECOLOGICHE E AMBIENTALI, CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ, CARTA DELLE RISORSE IDRICHE ecc.)	11
Verifica della Coerenza Esterna della variante al PRG	12
Verifica del grado di coerenza della variante al PRG N. 2 - 2019 con il quadro delineato dal Piano Stralcio del PTC vigente.....	13
CONCLUSIONI	14

VERIFICA DELL'ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE URBANISTICA DELLA VARIANTE AL PRG

L'art. 20 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 – *Valutazione dei piani* - prevede che le Varianti ai Piani Regolatori comunali siano sottoposte, all'interno delle procedure di loro formazione, ad una verifica degli effetti ambientali significativi prodotti dalle modifiche apportate.

La presente procedura di rendicontazione urbanistica redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., da ultimo modificato con D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg., si colloca all'interno del procedimento relativo all'approvazione della "Variante N. 2 - 2019" al PRG del Comune di Nomi.

La "Rendicontazione urbanistica" assieme alla "VAS - Valutazione Ambientale Strategica" e alla "verifica di assoggettabilità", costituiscono, a livelli diversi, le procedure previste dalla legislazione provinciale per integrare il processo di pianificazione con la valutazione degli effetti ambientali prodotti dalle scelte urbanistiche.

La variante N. 2 - 2019 al PRG interviene in maniera puntuale sull'assetto del territorio urbanizzato, interessando unicamente ambiti interni all'insediamento. Le varianti introdotte in seguito all'adeguamento al Piano stralcio del PTC relativo alle aree agricole del PUP non sono oggetto della presente verifica in quanto la loro rilevanza dal punto di vista degli effetti ambientali è già stata valutata all'interno della procedura di approvazione del PTC.

La variante al PRG deve pertanto essere elaborata sulla base di una "Rendicontazione urbanistica" che espliciti e verifichi la coerenza delle scelte pianificatorie con i piani sovraordinati ed in particolare con il PTC – Piano territoriale della comunità. L'art.12 del citato decreto del Presidente della Provincia, come modificato dal successivo D.P.P. 24 novembre 2009, m.29-31 Leg, stabilisce inoltre che le varianti ai PRG, in attesa dell'approvazione dei Piani territoriali, siano sottoposte a rendicontazione urbanistica per stabilire la loro coerenza rispetto al quadro delineato dal PUP, Piano urbanistico Provinciale.

Verificato il quadro normativo di riferimento, e gli obiettivi della rendicontazione urbanistica, le disposizioni provinciali operano una differenziazione tra le varianti assoggettabili a rendicontazione e quelle che, considerata la portata delle modifiche introdotte, ne sono esenti.

Tale differenziazione fa riferimento alla natura e al numero delle varianti previste ed in particolare alle porzioni di territorio sulle quali esse insistono. La normativa specifica (Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n.15/68/Leg) in tal senso, che non sono soggette a procedura di rendicontazione le Varianti per opere pubbliche e le varianti, le cui modifiche ricadono in ambiti consolidati, qualora i relativi progetti non siano sottoposti a VIA – Valutazione d'Impatto Ambientale.

Il presente documento, per le finalità stabilite dalla legislazione provinciale è parte integrante del provvedimento di adozione consiliare della Variante N. 2 - 2019 al PRG e le conclusioni in esso contenute dovranno essere assunte ed esplicitate nel provvedimento di deliberazione consiliare.

Inquadramento normativo

La direttiva europea

La normativa sulla Valutazione Ambientale Strategica ha come riferimento principale la Direttiva 2001/42/CEE. Tale Direttiva riguarda la Valutazione Ambientale di piani e programmi, il cui momento fondamentale è la verifica della corrispondenza degli obiettivi del piano o del programma con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e si configura come un'iniziativa legislativa ad alto potenziale di prevenzione ambientale, dal momento che regola decisioni che ricadono in ambiti territoriali e settoriali molto più ampi di quelli dei progetti regolati dalle direttive che hanno per oggetto, ad esempio la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o la Valutazione di Incidenza.

L'ambito di applicazione della Direttiva VAS riguarda l'elaborazione o la modifica dei piani o programmi suscettibili di avere effetti significativi sull'ambiente, tra i quali i piani afferenti la pianificazione e la programmazione territoriale urbanistica.

La Direttiva 01/42/CEE ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire ad integrare, mediante considerazioni ambientali, l'atto di elaborazione e di adozione di piani e programmi con la finalità di promuovere uno sviluppo sostenibile.

Il quadro normativo provinciale

La valutazione ambientale strategica, in Provincia di Trento, è disciplinata dalla legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, in particolare dall'articolo 11, commi 1 e 5, nonché dal regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg come modificato dal successivo D.P.P. 24 novembre 2009, m.29-31.

La procedura di valutazione prevista per i piani regolatori è denominata "rendicontazione urbanistica" ed ha lo scopo di verificare la coerenza delle azioni promosse dagli strumenti urbanistici locali con il quadro delle strategie delineate dalla pianificazione di grado sovraordinato (PUP e PTC).

L'art.3 del regolamento di esecuzione stabilisce che sono soggetti a "rendicontazione urbanistica" i piani, che riguardano la previsione di opere la cui realizzazione è soggetta alla verifica e alla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché i piani che in considerazione dei possibili impatti sulle aree "Rete Natura 2000" (ZPS e SIC) sono assoggettabili a valutazione di incidenza.

Una successiva nota del Consorzio dei comuni trentini, di data 25 marzo 2010, ha chiarito che sussiste l'obbligo di effettuare la rendicontazione urbanistica anche nei casi in cui il piano preveda:

- a) La trasformazione di aree agricole di pregio di cui all'articolo 38, comma 7, delle norme di attuazione del PUP o di aree agricole di cui all'articolo 37, comma 8, delle norme di attuazione del PUP;
- b) L'ampliamento delle aree sciabili di cui all'articolo 35, comma 5, delle norme di attuazione del PUP.

Qualora non ricorrano tali presupposti, la procedura di variante al PRG risulta soggetta a rendicontazione solo nel caso in cui la verifica di assoggettabilità, prevista al comma 4 dell'art.3, ed

eseguita tenendo conto dei criteri previsti nell'allegato II al regolamento di esecuzione, verifichi la presenza di significativi effetti ambientali.

La “rendicontazione urbanistica”

La “rendicontazione urbanistica”, è una delle procedure previste dalla legislazione provinciale in materia di Valutazione ambientale strategica e si attua solo qualora il piano o programma rientri nei casi disciplinati dall'comma 1 dell'art. 3 del regolamento di esecuzione. Ne consegue che per gli altri casi, fatti salve le previsioni di esclusione contemplate dal comma 8 dell'art.3bis del regolamento di esecuzione, la necessità di avviare o meno la procedura rendicontazione urbanistica dipende dall'esito della verifica di assoggettabilità redatta secondo le disposizioni contenute nell'ALLEGATO II del regolamento di esecuzione, e sarà finalizzata a valutare gli eventuali effetti ambientali significativi prodotti dalle scelte urbanistiche previste, nonché il grado di coerenza con la pianificazione sovraordinata (PUP, PGUAP, ecc..) e con le linee strategiche della pianificazione locale (PRG).

Verifica delle condizioni che impongono la redazione della rendicontazione urbanistica (Rapporto Ambientale) ai sensi del art. 3 comma 1 del D.P.G.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/leg.

L'obbligo di redazione del rapporto ambientale è previsto nel caso in cui le opere oggetto di variante urbanistica:

1. interessano i siti e le zone della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e/o richiedono la redazione della Valutazione di Incidenza;
2. riguardano opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a procedura di verifica o di valutazione di impatto ambientale VIA;
3. comportano la trasformazione di aree agricole di pregio di cui all'articolo 38, comma 7, delle norme di attuazione del PUP o di aree agricole di cui all'articolo 37, comma 8, delle norme di attuazione del PUP;
4. comportano l'ampliamento delle aree sciabili di cui all'articolo 35, comma 5, delle norme di attuazione del PUP;

Nei paragrafi successivi vengono riportate le verifiche relative alle variabili 1, 2, 3 e 4 del precedente elenco.

1 Incidenza sui siti e le zone della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)

Le varianti puntuali non interferiscono con le forme di tutela previste per le aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000

2 Assoggettabilità dei progetti alla procedura di verifica o di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

Con riferimento ai contenuti nella tabella A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente” modificata con Delibera della G.P. n. 625/2010 ed in seguito aggiornata nell’agosto 2013, si è potuto verificare che tra gli interventi previsti dalla variante al PRG nessuno risulta soggetto alle procedure di verifica e di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

3 Trasformazione delle aree agricole e delle aree agricole di pregio del PUP;

Le varianti introdotte non producono erosione del territorio agricolo individuato dal PUP e disciplinato dagli artt. 37 e 38 delle Norme di Attuazione. Le modifiche introdotte sono da intendersi come mero adeguamento al PTC.

4 Modifica della perimetrazione delle aree sciabili di cui all'articolo 35, comma 5, delle norme di attuazione del PUP;

Sul territorio del Comune di Nomi non ci sono aree sciabili.

Determinazione dei possibili effetti significativi in relazione alle caratteristiche del piano o programma e delle caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate (Allegato II DPGP 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg)

Valutazione delle caratteristiche del piano o programma con riferimento ai seguenti elementi:

CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA	ALTO	BASSO	NULLO
<i>In che misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per altri</i>			
progetti			
altre attività			

CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA	ALTO	BASSO	NULLO
<i>In che misura il piano o il programma influenza altri piani anche quelli di carattere gerarchicamente ordinati</i>			
Piano Urbanistico Provinciale			
Piano Generale di Utilizzazione delle Acque pubbliche			

CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA	ALTO	BASSO	NULLO
Carta di sintesi geologica			
Carta delle risorse idriche			
<i>La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali</i>			
Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile			
<i>Probabili effetti ambientali pertinenti al piano o al programma</i>			
Inquinamento dell'acqua			
Inquinamento dell'aria			
Inquinamento del suolo			
Inquinamento acustico			
Inquinamento elettromagnetico			

CARATTERISTICHE DEI PROBABILI EFFETTI AMBIENTALI	ALTO	BASSO	NULLO
--	------	-------	-------

<i>Caratteristiche dei probabili effetti ambientali</i>			
Probabilità, durata e frequenza			
Reversibilità			
Carattere cumulativo			
Natura transfrontaliera degli effetti			
Rischi per la salute umana			
Estensione geografica degli effetti ambientali			

CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE	ALTO	BASSO	NULLO
<i>Vulnerabilità delle aree interessate a causa della presenza di:</i>			
Specifiche caratteristiche ambientali delle aree interessate da variazioni di destinazione urbanistica (rete idrografica superficiale, aree a parco, reti di riserve ecc...)			
Beni del patrimonio culturale			
Ambienti tutelati a livello nazionale o comunitario (Parchi, Riserve naturali, SIC, ZPS, ...)			
Ambiti di particolare rilievo paesaggistico (Ambiti di paesaggio del PRG e del PUP)			

Valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche”

Con riferimento agli aspetti attinenti la sicurezza idrogeologica del territorio si evidenzia che le previsioni urbanistiche introdotte con la Variante N. 2 - 2019 non hanno comportato incrementi del rischio geologico e sono compatibili con le previsioni della Carta di Sintesi della Pericolosità

Verifica del grado di coerenza della variante al PRG N. 2 - 2019 con il quadro delineato dal PRG vigente

La verifica di coerenza è stata rivolta ai singoli sistemi che compongono il piano regolatore vigente ovvero il sistema insediativo e infrastrutturale, quello paesaggistico ecc. con la finalità di verificare gli effetti prodotti dalle singole modifiche proposte dalla Variante al PRG. La tabella di seguito riportata evidenzia le modalità con cui sono state svolte le verifiche rispetto alla pianificazione vigente.

VERIFICA DI COERENZA RISPETTO AL QUADRO DELINEATO DAL PRG IN VIGORE			
ELEMENTI DEL PRG SOTTOPOSTI A VERIFICA		EFFETTI AMBIENTALI CONNESSI ALLE AZIONI DEL PIANO/PROGETTO	
		POSITIVO	NEGATIVO
PRG Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici)	Viene previsto lo stralcio del PR1. La trasformazione dell'area viene demandata ad un accordo urbanistico	X	
PRG Sistema insediativo (Residenziale)	Non si sono previste nuove aree edificabili a carattere residenziale	X	
PRG Sistema insediativo (Produttivo/Commerciale /Ricettivo)	Il sistema insediativo è interessato da modifiche di lieve entità. Viene stralciata un'area per attrezzature pubbliche e viene individuata un'area produttiva esistente attualmente inserita in area agricola.	X	
PRG Sistema infrastrutturale	Il sistema infrastrutturale non è interessato da modifiche	X	
PRG Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche	La Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche viene modificata relativamente alla Variante n. 3 che prevede lo stralcio di un'area per attrezzature pubbliche. La scelta è motivata dalla necessità di non reiterare un vincolo espropriativo per un ambito non più di interesse dell'Amministrazione (zona atterraggio elicotteri in prossimità delle caserma dei vigili del fuoco)	X	
PRG Sistema ambientale	Gli interventi previsti dalla variante non interferiscono con il sistema delle tutele ambientali. Vengono individuati gli ambiti ad elevata integrità lungo gli argini del Fiume Adige (aree bianche nel P.R.G. vigente)	X	

Verifica del rispetto degli standard urbanistici D.M. 1444/68

Il D.M. 1444/68 (art. 3) in riferimento ai rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, ha stabilito che per insediamenti residenziali, gli standard minimi sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante - insediato o da insediare - la dotazione minima, inderogabile, di mq 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.

Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato:

- a) mq 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;
- b) mq 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre;
- c) mq 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade;
- d) mq 2,50 di aree per parcheggi: tali aree - in casi speciali - potranno essere distribuite su diversi livelli.

Nei Comuni per i quali la popolazione prevista dagli strumenti urbanistici non superi i 10 mila abitanti, la predetta quantità minima di spazio può essere ridotta a mq 12 dei quali mq 4 riservati alle attrezzature scolastiche di cui alla lett. a) dell'art 3. In ogni caso si è ritenuto corretto applicare lo standard di mq 18 per abitante

	D.M. 1444/69	PRG
Abitanti 1.350		
Istruzione Mq. 4,50 x abitante	Mq. 6.075	Mq. 8.492
Interesse comune Mq. 2,00 x abitante	Mq. 2.700	Mq. 4.323
Verde pubblico Mq. 9,00 x abitante	Mq. 12.150	Mq. 17.892
Parcheggio Mq. 2,50 x abitante	Mq. 3.375	Mq. 7.416
Totale	Mq. 24.300	Mq. 38.123

La Variante n. 2 2019 ha previsto unicamente lo stralcio di un'area prossima al centro storico dove sono già presenti ampie aree di proprietà del Comune di Nomi. L'ambito era inizialmente previsto come area per l'atterraggio degli elicotteri di soccorso. Tale previsione non è più attuale e l'Amministrazione non intende reiterare il vincolo espropriativo.

La verifica di quanto previsto nel PRG relativamente agli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico e ai parcheggi ha permesso di constatare che gli standard di cui al D.M. 1444/68 sono ampiamente rispettati.

Verifica del grado di coerenza della variante al PRG con il quadro delineato dalla pianificazione di grado sovraordinato (PUP SISTEMA STRUTTURALE E RETI ECOLOGICHE E AMBIENTALI, CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ, CARTA DELLE RISORSE IDRICHE ecc.)

Rispetto alla pianificazione sovraordinata, si è potuto riscontrare che nel loro insieme le azioni promosse dalla Variante N. 2 - 2019 non interferiscono con il “Sistema strutturale del PUP” ed in particolare con l'articolato sistema delle *invarianti*, rappresentativo dell'insieme dei valori strutturali del territorio trentino che il piano intende tutelare.

Con riferimento agli aspetti attinenti la sicurezza idrogeologica del territorio si evidenzia che le previsioni urbanistiche introdotte con la Variante N. 2 - 2019 non hanno comportato incrementi del rischio geologico e sono compatibili con le previsioni della Carta di Sintesi della Pericolosità

Rispetto ai temi relativi alla sicurezza idrologica rappresentati dalla *Carta delle Risorse Idriche* si è potuto inoltre verificare l'estraneità delle singole varianti urbanistiche nei confronti delle Zone di Rispetto e di Protezione Idrogeologica.

Nessuna delle varianti introdotte richiede la redazione della rendicontazione (Rapporto Ambientale). Risulta in ogni caso utile operare una verifica puntuale su ciascuna modifica apportata al PRG, sia in termini di coerenza rispetto alla pianificazione sovraordinata (PUP, PGUAP, CARTA DELLE RISORSE IDRICHE), sia rispetto all'eventuale assoggettabilità alla procedura di VIA, dei progetti da esse derivanti.

Verifica della Coerenza Esterna della variante al PRG

VARIANTI	
Oggetto	Le varianti introdotte sono di tipo puntuale e interessano ambiti ricompresi all'interno dell'insediamento esistente. Gli interventi più rilevanti sono: 1) lo stralcio dell'edificabilità a carattere residenziale per Mq. 5.840 e il ripristino della destinazione agricola; 2) lo stralcio di un vincolo espropriativo per Mq. 2. 283 in prossimità della caserma dei vigili del fuoco al fine di evitare la reiterazione del vincolo espropriativo; 3) lo stralcio di un vincolo espropriativo (parcheggio) per Mq 675 al fine di evitare la reiterazione del vincolo espropriativo; 4) lo stralcio di un piano attuativo PR1 nel centro storico per la realizzazione di servizi privati 5) la ridefinizione dell'ambito delle aree produttive del settore secondario di interesse locale in località La Masera (oggetto di numerose deroghe urbanistiche concesse in passato) in funzione delle aree effettivamente occupate dagli edifici e dagli spazi di pertinenza.
Motivazioni dell'intervento	Vedi relazione illustrativa

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA (rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLE RISORSE IDRICHE)	
PUP Inq. Strutturale e Invarianti	<u>Le varianti puntuali non insistono sul sistema delle Invarianti del PUP.</u>
PUP Reti ecologiche	Le porzioni di territorio oggetto delle varianti non ricadono in "Aree di protezione fluviale del PUP". Vengono individuate le aree ad alta integrità per gli ambiti arginali del Fiume Adige
PUP Sist. Insediativo	Le porzioni di territorio oggetto delle varianti ricadono in zone non disciplinate dal PUP.
PUP Tutele Paesistiche	Le porzioni di territorio oggetto delle varianti ricadono solo marginalmente in "Aree di Tutela Ambientale" – art.11 N.T.A e sono compatibili con le esigenze di tutela prevista dal PUP in quanto intese come riconoscimenti dello stato di fatto.

CSP Rischio Idrogeologico	Con riferimento agli aspetti attinenti la sicurezza idrogeologica del territorio si evidenzia che le previsioni urbanistiche introdotte con la Variante N. 2 - 2019 non hanno comportato incrementi del rischio geologico e sono compatibili con le previsioni della Carta di Sintesi della Pericolosità.
VERIFICA DI COERENZA ESTERNA (rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLE RISORSE IDRICHE)	
PGUAP Ambiti fluviali	Le porzioni di territorio oggetto delle varianti non insistono in “Ambiti fluviali idraulici “e non sono in contrasto con la disciplina degli “Ambiti fluviali paesaggistici” del PGUAP
CARTA DELLE RISORSE IDRICHE	Le porzioni di territorio oggetto delle varianti non interferiscono con le esigenze di tutela definite dalla Carta delle Risorse Idriche
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA – VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE- Rif. TAB. A Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente”	
NON SOGGETTE Nessuna delle varianti introdotte richiede la preventiva VIA	

Verifica del grado di coerenza della variante al PRG N. 2 - 2019 con il quadro delineato dal Piano Stralcio del PTC vigente

In cartografia sono state riportare le perimetrazioni delle aree agricole del PUP e delle aree agricole di pregio del PUP così come ridefinite dal piano stralcio del PTC.

Sul territorio del Comune di Nomi non insistono aree produttive di interesse provinciale.

Le norme di attuazione del P.R.G. sono state aggiornare alla disciplina del commercio e al Piano Stralcio Commerciale del PTC.

CONCLUSIONI

La verifica di assoggettabilità ha evidenziato che le azioni promosse dalla Variante N. 2 - 2019 al PRG non producono effetti significativi sul quadro pianificatorio locale e provinciale.

In termini di coerenze interna, ovvero rispetto alla pianificazione sovraordinata, si è verificato che la Variante N. 2 - 2019 al PRG insiste sul sistema delle Invarianti e delle Reti ecologiche del PUP.

Per quanto riguarda la sicurezza idrogeologica del territorio, le previsioni urbanistiche introdotte con la Variante N. 2 - 2019 non hanno comportato incrementi del rischio geologico e sono compatibili con le previsioni della Carta di Sintesi della Pericolosità.

Con riferimento all'assoggettabilità delle opere previste alla procedura di verifica e di valutazione di impatto ambientale (VIA), si è verificato che le varianti apportate al PRG non rientrano nelle categorie previste dalla normativa vigente per l'attivazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale.

Rispetto al quadro strategico delineato dal piano regolatore vigente si è potuto rilevare la coerenza della proposta di N. 2 - 2019 rispetto ai diversi sistemi (infrastrutturale, insediativo e ambientale).

Rispetto al numero di modifiche introdotte dalla Variante N. 2 - 2019 al PRG ed in considerazione della loro portata rispetto al quadro ambientale di riferimento, si può ritenere che, la stessa, non determini effetti negativi sull'ambiente e non necessita di ulteriori verifiche, rientrando a pieno nei casi previsti dall'art. 3bis, comma 8) del D.P.P. n. 15- 68/Leg. del 14.09.2006 e ss.mm. e pertanto non è soggetta a rendicontazione urbanistica ai sensi del D.P.P. n. 15- 68/Leg. o a valutazione ambientale strategica.

Le conclusioni riportate nel presente paragrafo dovranno essere assunte ed esplicitate nelle Delibere di adozione della Variante, ai sensi del comma 7 dell'art. 3bis del Decreto del Presidente della Provincia 14.09.2006 n.15/68/Leg.

Il progettista: arch. Luca Eccheli

